Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

**Emissioni rumorose. In una interessante pronuncia la Suprema Corte torna a riferire sulla cd. normale tollerabilità, sulla configurabilità dell'illecito amministrativo e del reato penale e sul concorso formale tra il comma 1 e il comma 2 del reato di cui all'art.659 c.p.**

***A cura dell'Avv. Valentina Stefutti***

Nella sentenza in rassegna, la Suprema Corte è tornata a riferire su diverse questioni di sicuro interesse generale.

La vicenda sottoposta al suo scrutinio nasce ha accertato che gli imputati ricorrenti avevano esercitato un' attività produttiva non solo in spregio delle prescrizioni amministrative imposte dal Comune territorialmente competente ma andando ad arrecare concreto e grave disturbo alle occupazioni e, soprattutto, al riposo delle persone, trattandosi di illeciti commessi in orario notturno.

In primo luogo, la Suprema Corte di Cassazione, nel solco di un orientamento piuttosto consolidato, ha ribadito che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, solo nel caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui si verifichi il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia.

E' opportuno ricordare che i Comuni, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge n. 447 del 1995, hanno facoltà di adottare una più specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, che prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità - considerato, per presunzione *iuris et de iure*, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge statale – ma, come più volte precisato dalla giurisprudenza, i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cass., 9 ottobre 2003, n. 15081).

Si tratta, invero, di considerazione analoga a quella che ha condotto la Suprema Corte ad escludere che il reato contravvenzionale previsto dall'art. 659 c.p., comma 1, possa ritenersi abrogato o depenalizzato dalla legge n. 447 del 1995, in correlazione alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 2, della Legge stessa, avendo le due norme obiettivi e struttura diversi.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Invero, mentre quella penale mira a colpire gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, sul presupposto che l'uso di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quella della legge n. 447 del 1995, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione unicamente il superamento di un certo valore-soglia, a prescindere dall'accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo (cfr. in termini, Cass. pen., 19 gennaio 2001, n. 443; Cass. pen., 23 aprile 1998, n. 2316).

Sulla scorta di queste considerazioni, nella sentenza che si annota, la Suprema Corte ha poi enunciato un secondo principio, quello per cui in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell'art. 659 c.p. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme.

In particolare, ha chiarito la Suprema Corte, l'illecito contemplato al comma 2 è unicamente quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere.

Di contro, l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 c.p.., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, vale a dire anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

*Valentina Stefutti*

*In calce la sentenza in commento*

*Articolo pubblicato il 1 ottobre 2016*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

********

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/08/2016 (ud. 20/04/2016) Sentenza n.35422

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da;

********

avverso la sentenza del 22/10/2014 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere *****;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo di+++++ chiararsi inammissibile il ricorso;
udito per la parte civile *****, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata;
uditi per gli imputati l'avv. ******che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

l. Con sentenza in data 22 ottobre 2014 il Tribunale di Massa condannava ********** alla pena di euro 400 di ammenda per i reati di cui all'art. 659, primo e secondo comma, cod. pen. nonché al risarcimento alla parte civile costituita Pisani Alessandro da liquidarsi in separato giudizio con provvisionale di euro 2.000 e spese di costituzione e rappresentanza. Osservava il primo giudice che vi erano prove adeguate per ritenere fattualmente fondata l'accusa rubricata e che le condotte ascritte ai prevenuti erano state correttamente sussunte in entrambe le previsioni incriminatrici di cui all'art. 659, c.p.. Rilevava inoltre che doveva

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

considerarsi sussistente l'elemento soggettivo dei reati ascritti ai prevenuti, risultandone evidente dalla reiterazione la volontarietà delle condotte. Negava la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena valutando negativamente la personalità degli imputati e trattandosi di pena pecuniaria.

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo tre motivi.

2.1 Con un primo motivo lamentano violazione di legge in ordine alla affermazione del primo giudice del concorso formale tra le due ipotesi contravvenzionali loro contestate, asserendo l'applicabilità del solo secondo comma dell'art. 659, c.p.., con la conseguente depenalizzazione dello stesso ai sensi dell'art. 10, L. 447/1995.

2.2 Con un secondo motivo si dolgono di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ipotesi contravvenzionale. In particolare criticano la valutazione data dal primo giudice al contesto probatorio in relazione alle prescrizioni amministrative correlative.

2.3 Con un terzo motivo censurano la sentenza impugnata per violazione di legge quanto alla affermazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato loro ascritto, sostenendo la loro buona fede.

3. La parte civile costituita ha depositato memoria difensiva con la quale controdeduce a ciascun motivo del ricorso degli imputati. Dato atto in premessa dell'imminente depenalizzazione dell'art. 659, cod. pen. stanti le previsioni della legge delega 67/2014, rileva tuttavia che ciò non può influire sul proprio diritto risarcitorio. Afferma altresì la correttezza in fatto ed in diritto della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione di legge per la ritenuta applicazione concorrente di entrambe le norme incriminatrici di cui all'art. 659, primo e secondo comma, cod. pen. nonchè per la mancata considerazione della avvenuta depenalizzazione ex art. 10, L. 447 /1995 di quella, che si asserisce unicamente applicabile, di cui al secondo comma di tale disposizione codicistica.

La censura è manifestamente infondata.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Il Collegio intende anzitutto ribadire l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (tra le molte, da ultimo, Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885).

Va poi anche confermato un altro principio di diritto espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale «In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma è solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione è costituito dallo svolgimento dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attività; invece, l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso» (in questo senso, Sez. 1, n. 382 del 19/11/1999, Piccioni, Rv. 215139).

Ebbene, nel caso che occupa il Tribunale di Massa, con giudizio in fatto che ovviamente non può essere sindacato nel merito in questa sede, ha accertato che l'attività produttiva de qua non solo era stata condotta in spregio delle prescrizioni amministrative (sulle quali v. anche infra), ma anche arrecando concreto e grave disturbo alle occupazioni e, soprattutto, al riposo delle persone, trattandosi di illeciti commessi in orario notturno. Ha quindi, correttamente, sussunto le condotte accertate in entrambe le ipotesi di cui all'art. 659, cod. pen., ritenendone il concorso formale ed escludendo la depenalizzazione di quella di cui al secondo comma, così facendo applicazione dei citati indirizzi nomofilattici.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione in fatto della loro penale responsabilità. In particolare

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

contestano l'interpretazione data nella sentenza impugnata delle prescrizioni del Comune di Carrara circa l'esercizio notturno della loro attività produttiva, a loro dire limitata ai telai, nonché la valutazione delle prove testimoniali fatta dal primo giudice.

Il motivo è allo stesso tempo inammissibile e manifestamente infondato.

Vi è anzitutto da rilevare che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (tra le molte, da ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); altresì che «Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.253099).

Orbene, il primo giudice ha adeguatamente motivato sia in ordine alla violazione delle prescrizioni amministrative (testi, qualificati, **** e con specifico riguardo ai telai, *******) sia in relazione all'effettività e gravità del disturbo arrecato alle persone residenti in prossimità dello stabilimento degli imputati (oltre ai testi citati, anche la parte civile ed altri residenti in loco). Ha inoltre osservato che le deposizioni assunte erano suffragate dall'esito delle rilevazioni fonometriche.

Le argomentazioni del Tribunale risultano congrue ed immuni da censure sul piano logico, sicchè alla luce di detti arresti giurisprudenziali, come detto, il motivo in esame risulta inammissibile perché non consentito ed anche manifestamente infondato.

4. Altresì inammissibile e manifestamente infondato risulta essere il terzo motivo di ricorso.

Anzitutto si tratta di una censura a-specifica, non contenendo una precisa censura alla argomentazione in punto elemento soggettivo dei reati che è stata sviluppata nella sentenza impugnata. Il che appunto lo rende pacificamente di per sé inammissibile (tra le molte, v. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

In secondo luogo il primo giudice, congruamente, con inferenza pienamente corrispondente alla comune esperienza e logica, ha osservato, che la reiterazione delle condotte non può che essere considerata se non I' espressione di coscienza e volontà della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

commissione dei reati de quibus da parte dei prevenuti, così esprimendo un giudizio che nel merito non può essere sindacato in questa sede.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in€ 1.500,00.

I ricorrenti infine vanno condannati a rifondere alla parte civile costituita le spese di costituzione e rappresentanza in questo grado liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende; condanna altresì alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilacinquecento oltre accessori di legge.

Così deciso il 20/04/2016

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*